

## **TI\_GERICHTE 90.2001.71 vom 17. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2001.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2001.71)

FR: TI\_GERICHTE 90.2001.71 du 17 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.2001.71 del 17 gennaio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 33**

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. Le insorgenti chiedono l'annullamento dell'approvazione delle proposte viarie, in particolare per quanto concerne i loro fondi, gravati dalla pianificazione di una piazza di giro, che esse avevano contestato in prima istanza. 3.2. Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione sull'approvazione del comparto speciale nord per svariati motivi, noti alle ricorrenti e diffusamente esposti nella risoluzione impugnata (cfr. quest'ultima, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31). In particolare esso ha rilevato la mancanza di un concetto urbanistico preciso, che qualifichi questo importantissimo comparto, di oltre 200'000 mq, e che ne preveda nel contempo un'occupazione a tappe. Esso ha nondimeno voluto approvare la rete viaria che lo interessa (ad esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili), riconoscendole la funzione di spina dorsale del disegno urbanistico (ibidem). Quest'opinione merita di essere tutelata, per lo meno nell'ottica della violazione del diritto, entro cui è circoscritto il potere cognitivo del Tribunale (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). Intanto le ricorrenti non spendono una parola per dimostrare, od anche solo per sostenere, per quale motivo l'approvazione, per il momento, del solo piano viario sia illegale. Inoltre la struttura viaria adottata dall'autorità comunale rappresenta, in concreto, la trama generale del comparto. In questo senso essa costituisce l'elemento generatore degli spazi e, quindi, il telaio del comparto medesimo (cfr. la risposta 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale, pag. 2). Al reticolo viario, così com'è stato concepito, il Consiglio di Stato ha dunque riconosciuto un'importanza fondamentale per le ulteriori decisioni circa la pianificazione del comparto: in questo senso, la sospensione dell'approvazione della proposta comunale può concernere dunque solo l'affinamento della rete stradale all'interno degli spazi che sono stati creati all'interno del comparto, per i quali l'autorità comunale ha previsto l'allestimento obbligatorio di piani di quartiere (cfr. ibidem). Non c'è, pertanto, contraddizione tra la conferma del piano viario che interessa il comparto speciale nord e la sospensione dell'approvazione delle ulteriori decisioni pianificatorie concernenti quest'ultimo. 3.3. Dalla sospensione dell'approvazione del comparto speciale nord il Consiglio di Stato ha tuttavia eccettuato le proposte viarie: queste sono difatti state approvate, insieme al piano viario del comune, ad esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili (cfr. risoluzione citata, ibidem). Il Governo ha pertanto approvato la controversa piazza di giro, prevista in parte sui mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Esso ha tuttavia omesso di evadere la contestazione della pianificazione di quest'opera sollevata dalle ricorrenti, che ne chiedevano lo spostamento anche sui fondi di altri proprietari, sospendendo

indebitamente l'intero ricorso inoltratogli da queste ultime. Agendo in questo modo il Consiglio di Stato ha violato l'art. 37 cpv. 1 LALPT, dal quale si deduce che il Governo deve evadere i ricorsi relativi alla parte del piano regolatore che esso approva (cfr. inoltre Scolari, Commentario, \_\_\_\_\_ 1996, ad art. 37 n. \_\_\_\_\_ con rinvii). Su questo oggetto il ricorso deve dunque essere accolto, la risoluzione impugnata annullata e gli atti retrocessi all'autorità inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm) affinché evada il gravame presentato da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la piazza di giro prevista parzialmente sui loro fondi e si pronunci, contemporaneamente, sulla sua approvazione. 4. Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico delle insorgenti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.